



Vigili

COMUNE DI NULVI
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI
STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN
AREA PUBBLICA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C. C.
N° 61 DEL 13-12-2007

M

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria .

ARTICOLO 2 - Definizione di struttura precaria ed amovibili

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza fondamenta, come verande, gazebi, pergolati e similari.
2. Sono fatte salve, per le pedane, le disposizioni di cui all'art.11 del presente regolamento.

ARTICOLO 3 - Tipologia della zona e dei siti

1. Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico veicolare intenso .
2. La struttura precaria ed amovibile non sarà ammissibile in aree o a ridosso delle stesse destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio di commercio su aree pubbliche.
3. L'installazione, incluso il centro storico, è consentita purchè su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico d'arredo e purchè conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali.
4. Si considera adiacente al locale dell'esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto davanti al locale dell'esercizio. Ove invece sussista una soluzione della continuità tra la struttura precaria ed amovibile ed i locali (interposizione di una via) l'installazione della struttura precaria ed amovibile è ammissibile, solamente ove la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare (zona pedonale).
5. Le strutture precarie ed amovibili possono infatti essere collocate solo in spazi pedonali protetti (marciapiedi, banchine, zone pedonali o a traffico limitato).
6. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza derogabile ad 3/4 con parere della giunta comunale, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e deve essere sempre garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili, compreso il traffico pedonale.

ARTICOLO 4 - Tipologia di strutture precarie ed amovibili

1. Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture:

- gazebo, verande : altezza massima tre metri

La struttura portante in metallo o legno, secondo quanto stabilito nel successivo articolo, può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata, con materiali quali vetro, plexiglass, tende con rulli, o similari comunque facilmente amovibili . In caso di pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le

caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla commissione compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.

Pergolati: altezza massima 3 metri.

- La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti. La struttura che non dovrà avere nè grondaie nè pluviali non può essere tamponata, è ammessa invece la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido quali stuoie, in canna bambù o legno o similari, oppure tela.

Tende parasole: altezza massima 3 metri

- In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 0,80; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. La distanza per altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere inferiore a metri 2,20. **Non è ammesso il tamponamento laterale.** All'interno del perimetro del centro storico le tende saranno del tipo teso ad una sola falda. Dovranno essere realizzate esclusivamente in tessuto di colore bianco ecrù. Non è ammessa alcuna scritta o immagine ad esclusione del nome del locale. laterali. I montanti devono essere in metallo verniciato.

ARTICOLO 5 - Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili

1. Le strutture precarie ed amovibili e le strutture similari di cui all'articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

-2) La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.

-3) E' richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.

-4) le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali quali legno, ferro, lega di ferro, ghisa. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli articoli precedenti. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all'interno delle dette strutture precarie ed amovibili e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Il parere estetico e di decoro è espresso dalla commissione.

-5) Non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne.

-6) Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere realizzate con strutture facilmente smontabili e/o amovibili e sempre previa autorizzazione comunale; è consentito attrezzare l'area limitrofa alla struttura precaria ed amovibile con elementi di arredo che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante.

-7) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.

-8) Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.

ARTICOLO 6 - Prescrizioni particolari

1. La profondità della struttura non deve mai superare $\frac{3}{4}$ di quella del marciapiede, ovviamente lasciando il passaggio pedonale per i diversamente abili, pari a 1.20 mt.
2. Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza.
3. Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada devono essere oggetto di valutazione in sede di valutazione dell'ufficio di polizia municipale, le prescrizioni atte a garantire l'incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera.
4. Per le predette finalità è consentita l'occupazione di suolo pubblico purchè venga assicurato il libero ed agevole transito pedonale senza pregiudizio dei soggetti diversamente abili, mediante passaggio di almeno mt. 1,20.
5. Il passaggio pedonale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici.

ARTICOLO 7 - Manutenzione e responsabilità

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.
3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

ARTICOLO 8 - Richiesta di autorizzazione

1. L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a domanda in bollo con la quale l'interessato chiede, contestualmente, l'autorizzazione per l'installazione della struttura e la concessione del suolo pubblico.

2. La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio).

B. Ragione sociale se trattasi di Società.

C. Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione) inclusi i dati dell'autorizzazione.

D. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Progetto in tre copie sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate

* del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade.

• Atto di impegno, nelle forme dell'accordo di cui all'articolo 11 L. 241/90 e s.m.i., ad osservare nella realizzazione della struttura la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione, secondo il parere espresso dalla commissione di cui al seguente articolo 9, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

2. Ulteriore documentazione potrà essere altresì richiesta ai fini istruttori e ai fini dell'espressione dei pareri interni ed esterni necessari per l'adozione del provvedimento.

ARTICOLO 9 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda viene comunicato l'avvio del procedimento.

2. Se l'interessato non provvede a fornire la documentazione necessaria per l'istruttoria all'atto della presentazione della istanza, l'ufficio provvede ad interrompere i termini assegnando il termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione.

3. In caso di mancato riscontro il procedimento non ha luogo e l'istanza verrà archiviata, intendendosi il silenzio come rinuncia.

4. La commissione è composta dai seguenti soggetti, i quali esprimono i pareri sostitutivi dei rispettivi atti di assenso, ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda:

- responsabile polizia municipale, il quale, oltre ad esprimere il parere di competenza, presiede la commissione; L'assessore competente in materia di lavori pubblici, ed un rappresentante di categoria.

5. Ai fini della relazione istruttoria da produrre nella commissione sono preventivamente acquisiti i pareri dei seguenti Settori dell'Ente: comando P.M., lavori pubblici.

6. I pareri richiesti ai suddetti Settori dell'Ente sono espressi entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta da parte del richiedente. Tale termine può essere interrotto ove risulti necessaria l'integrazione della documentazione.

7. L'integrazione suddetta deve essere richiesta dalla commissione per una sola volta ed entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Il termine per l'espressione del parere, in questo caso, decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

8. Il mancato riscontro nel termine sopra indicato equivale a parere positivo e consente di procedere all'indizione della commissione.

9. L'acquisizione di un parere negativo, che dovrà sempre essere chiaramente motivato, da parte di uno dei settori dell'Ente determina la conclusione del procedimento senza che si debba procedere all'esame in commissione.

Qualora invece tutti i pareri risultino positivi, anche per effetto del silenzio come sopra stabilito, si procede all'indizione della commissione applicandosi termini e disposizioni di cui alla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

10. I lavori della commissione possono essere rinviati per una sola volta ai fini della richiesta di documentazione integrativa da parte degli Enti/soggetti Terzi ad essa convocati. Con il rinvio viene stabilito il termine assegnato al privato per l'integrazione e la data della successiva convocazione della commissione. La mancata integrazione documentale nel termine assegnato determina la conclusione negativa del procedimento.

11. Il verbale della commissione è vincolante per l'adozione del provvedimento finale.
12. Ove non debba disporsi il diniego, si provvede a comunicarne gli esiti della stessa all'interessato richiedendo il pagamento degli oneri di costruzione/urbanizzazione se previsti e del suolo pubblico.
13. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è disposto nei 30 giorni successivi all'adempimento di quanto richiesto.
14. Ove l'interessato non provveda al pagamento degli oneri suddetti, secondo le modalità ed i termini comunicati, previa diffida ad ottemperare entro i successivi 30 giorni, il procedimento è concluso negativamente con l'archiviazione, previa espressa comunicazione ai sensi dell'art.10bis dalla legge n°241/90 e s.m.i.

ARTICOLO 10 - Concessione del suolo pubblico

1. La concessione può avere durata massima di uno anno rinnovabile
2. La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrisondersi in un'unica soluzione presso la Tesoreria Comunale ovvero presso il Concessionario delegato alla Riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato.
3. Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione e della concessione di occupazione suolo pubblico. L'autorizzazione per la realizzazione esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione.
4. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa.
5. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
6. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e la Città.
7. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone eventualmente versata afferente al periodo di mancata occupazione.
8. Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì, alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.

ARTICOLO 11 - Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di pedane

Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico
mediante la collocazione di pedane

1. Non sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili le autorizzazioni per la collocazione delle pedane finalizzate all'ampliamento temporaneo e stagionale, mediante allocazione di tavolini, sedie ed ombrelloni, della superficie di somministrazione di pubblici esercizi autorizzati ai sensi della norme vigenti a condizione che:

- la pedana sia adiacente o prospiciente al locale o, alternativamente, sia adiacente o prospiciente al marciapiede su cui si affaccia direttamente il locale medesimo e comunque sempre nel rispetto della viabilità stradale e pedonale;
- la pedana non rappresenti essa stessa o per gli elementi di arredo di cui sia eventualmente dotata, ostacolo o pericolo alla viabilità ed al traffico;
- la pedana sia realizzata in modo da non costituire una barriera architettonica;
- l'occupazione del suolo pubblico sia limitata al periodo intercorrente dal 1 giugno al 15 settembre di ciascun anno, salvo provvedimento della Giunta Municipale che in relazione ad esigenze della collettività, dell'economia e di ragionevoli istanze degli esercenti disponga la prorogazione del periodo predetto;
- sia sempre consentita l'immediata rimozione, a cura e spesa dell'esercente, ove questa sia necessaria per ragioni di sicurezza, salute ed igiene pubblica, interesse pubblico.

2. Tali requisiti, da autocertificare all'atto della richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sono oggetto di accertamento preventivo al rilascio da parte dell'Ufficio competente e, per quanto attiene la sicurezza per la circolazione stradale e per la viabilità pedonale al parere vincolante da richiedersi all'Ufficio preposto al traffico e alla viabilità o al Comando P.M.

3. La pedana deve essere altresì conforme nei materiali di costruzione e nel suo utilizzo alla normativa igienico-sanitaria. Tale requisito, anch'esso oggetto di autocertificazione è oggetto di accertamento anche successivo al rilascio.

4. La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo.

5. Al di fuori delle condizioni sopra espresse e quando comportino provvedimenti/accertamenti edilizi di qualunque natura le pedane sono sottoposte alla medesima procedura prevista per la collocazione di strutture precarie ed amovibili.

6. Per motivi di pubblica utilità ed in occasione di manifestazioni pubbliche ricadenti nell'area autorizzata, potrà essere disposta la revoca o sospensione dell'autorizzazione.

ARTICOLO 12 - Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.

2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale comunque mai superiore alla durata di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, alle disposizioni in esso previste. E' fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico prima della loro naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia

edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

4. Per quanto riguarda le strutture esistenti, già concesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi entro e non oltre 1 anno optando per una delle seguenti soluzioni:

- spostando la struttura a una distanza pari 1,20 metri dal ciglio stradale, avendo così la possibilità di tamponare in base all'art. 4 del presente regolamento.

- lasciare libero il passaggio pari a 1.20 all'interno della struttura senza tamponarla.

ARTICOLO 13 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico – edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione dell'art. 650 c.p..

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7bis del T.U. E.L. n° 267/00 e s.m.i.

ARTICOLO 14 - Entrata in vigore

Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione.